

Repertorio n. 49955

Raccolta n. 21381

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici giugno duemilaventiquattro, nel Comune di Roma, Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, 2, alle ore quattordici e ventidue.

Io Guido Bolognesi Notaio in Roma, con studio in Viale Gioacchino Rossini, 7, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, a richiesta di:

- DESOLE Salvatore, nato a Sassari il 15 maggio 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma, ove infra, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, del "FONDO INTERCONSORTILE DI GARANZIA DEL TERZIARIO", con sede in Roma, attualmente in Via Cola di Rienzo, 240, codice fiscale 97324350582, Associazione non riconosciuta, costituita secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 20 del D.L. 269 del 30 settembre 2003 convertito nella Legge 24 novembre 2003 n. 326, con atto a rogito del Notaio Antonio Ioli di Roma in data 11 dicembre 2003, rep.n. 21661/7195, registrato il 24 dicembre 2003 al n. 023681, serie 1, mi sono recato in questo luogo, per assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria dell'anzidetto Fondo, riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Esame e deliberazione in ordine alla proposta di trasformazione dell'Associazione non riconosciuta Fondo Terziario in Società Consortile a r.l. e approvazione del relativo Statuto
- 2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento, in denaro, in via scindibile, da offrire in sottoscrizione ai soci e a terzi, per un importo massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00). Delibere inerenti e conseguenti.

Detto richiedente come sopra costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara esatti i dati innanzi riportati e, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del predetto Fondo, mi chiede, assunta la presidenza dell'assemblea a norma dell'articolo 7 (sette) del vigente statuto sociale, di redigere il presente verbale di assemblea straordinaria riunitasi per oggi in quest'ora e luogo in unica convocazione.

Aderisco alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Il Presidente Salvatore Desole dichiara, come da lui constatato:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata per quest'oggi in questo luogo, alle ore 14:15 (quattordici e minuti quindici), mediante avviso di convocazione inviata a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 7 (sette) del vigente Statuto sociale;

b) che sono presenti - in proprio e giusta deleghe delle quali è stato già effettuato il controllo di regolarità e che verranno regolarmente conservate in atti della società - anche collegati in videoconferenza, come consentito dalla vigente normativa (in specie art. 73, comma 4 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27) in conformità alle modalità stabilite dal Fondo che assicurano, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, di identificare con certezza i partecipanti nonché garantiscono adeguata pubblicità della odierna seduta e comunque quale modalità preventivamente condivisa e accettata tra i soci - numero

Agenzia Entrate ROMA 5

Reg. il 24/06/2024

n° 6388

Serie 1T

per € 200,00

trenta (30) associati su numero 33 (trentatre) associati complessivi, titolari del numero di voti corrispondentemente attribuito, essendo ciascun socio titolare del diritto ad esprimere un solo voto, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dello statuto sociale, per un totale di trenta (30) voti su complessivi voti 33 (trentatre) pari approssimativamente al 91% (novantuno per cento) del totale dei voti di cui dispongono gli associati, il tutto come risulta dal foglio delle presenze anche dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, che al presente atto si allega, quale parte integrante, sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa concorde volontà della parte;

c) la presenza del Consiglio direttivo, in persona di esso Presidente e dei consiglieri Paolo CHIARELLO, nato a Teolo il giorno 11 novembre 1947, Giovanni DA POZZO, nato a Tolmezzo il 28 agosto 1955, Paolo FERRE', nato a Legnano il 15 luglio 1964 e Carlo Alberto PANIGO, nato a Marano Ticino il giorno 11 gennaio 1948;

d) la presenza del Sindaco unico nella persona del Dottor Luca Tascio, nato a Roma il 17 settembre 1961, residente in Roma Via Francesco Nitti n. 12, codice fiscale : TSC LCU 61P17 H501A;

e) che lui stesso Presidente ha accertato l'identità dei presenti ed effettuato il controllo di regolarità delle deleghe che gli associati intervenuti sono legittimati a votare, e che, in specie, da me Notaio preliminarmente reso edotto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o reticente, attesta che dal foglio presenze al presente atto allegato sotto la lettera "A" risultano tutti gli associati intervenuti di persona o per delega, mentre sono presenti i membri in carica del Consiglio direttivo, ivi incluso il Presidente qui costituito, e del Sindaco unico, come sopra specificato;

f) che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione del predetto ordine del giorno per non esserne sufficientemente informato, avendone ricevuto piena e completa informazione;

g) che, in specie, in relazione all'argomento posto all'ordine del giorno, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 {tre quarti} degli associati, ai sensi dell'art. 21, 3° comma c.c., non essendovi specifica previsione statutaria in merito.

Il Presidente a questo punto

dichiara

l'assemblea validamente costituita ai sensi di statuto ed atta a deliberare e apre la discussione sull'ordine del giorno.

Il Presidente quindi illustra le diverse ragioni di ordine funzionale e giuridico per le quali ritiene di proporre la trasformazione dell'associazione "FONDO INTERCONSORTILE DI GARANZIA DEL TERZIARIO", ente di diritto privato svolgente in forma associativa, ai sensi dell'art. 2 del vigente statuto sociale, l'attività esclusiva di gestione dei fondi versati dai Confidi ad esso aderenti - già destinato, al fine della mitigazione dei rischi connessi alla prestazione di garanzie collettive fidi, alle prestazioni di controgaranzie e cogaranzie previste dal comma 20 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con Legge 326/2003, secondo il Regolamento del fondo e in conformità al comma 21 del citato art. 13 del D.L. 269/2003 e, al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, agli altri servizi previsti dall'art. 1, comma 882 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché in generale alla riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi

stessi -, in società consortile a responsabilità limitata, strumento normativamente ed elettivamente deputato alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi associati, oltre che alla prestazione dei servizi in favore dei medesimi ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo.

Al proposito, egli indica che, non essendovi una puntuale disciplina regolante detta trasformazione, può farsi rinvio, nei limiti della compatibilità, alle norme generali per essa dettate, con particolare riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 2500-octies c.c., avente ad oggetto la trasformazione cosiddetta eterogenea in società di capitali, ormai unanimemente intesa quale espressione di un principio generale che ben si attaglia all'ipotesi prospettata secondo una lettura sistematica trasfusa in una prassi ormai invalsa e supportata da precisi indirizzi, dottrinali, pur trattandosi di ipotesi non letteralmente contemplata, avendo il legislatore fatto riferimento alle fattispecie più significative e potenzialmente ricorrenti e comunque non avendone fattone espresso divieto.

Specifica inoltre il Presidente che la proposta trasformazione non è esclusa né dall'atto costitutivo, né dallo statuto vigente, né in quest'ultimo sono previste norme peculiari di devoluzione dei beni dell'ente, indicando solo la devoluzione a soggetti con finalità analoghe. Aggiunge che essa non comporta - ai sensi dell'art. 223 octies disp. att. trans. c.c. - distrazione dalle originarie finalità di fondi o di valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi agevolati. Né risulta, in particolare, ostativa all'operazione proposta l'avvenuta erogazione di contributi in favore dell'associazione, risultando la società consortile derivante dalla trasformazione nella forma normativamente prescelta dal comma 21 dell'art. 13 del D.L. n. 269/2003, convertito con la legge n. 326/2003, per lo svolgimento dell'attività già oggetto dell'associazione, e comunque non essendovi alcuna modificazione causale, considerata l'assenza di lucro che connota necessariamente le società consortili ed operando altresì il principio di continuità espresso dall'art. 2498 c.c., che sancisce la conservazione di diritti e obblighi e il proseguimento in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione, senza soluzione di continuità rispetto all'attività precedente e alla finalità già perseguita e conservando così immutata la destinazione dei fondi apportati. Egli precisa inoltre che l'associazione non si trova in stato di liquidazione e che non sono in corso contratti che prevedono la preventiva informazione o autorizzazione della controparte circa la modifica del tipo sociale. Illustra, ai medesimi fini, quanto segue:

\* che, trovando applicazione in via estensiva alla trasformazione eterogenea in società di capitali il comma 2 dell'art. 2500-ter c.c., dettato in tema di trasformazione di società di persone in società di capitali, norma che prevede che il capitale risultante dalla trasformazione debba essere determinato sulla base di valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 c.c. o, nel caso di s.r.l., dell'art. 2465 c.c., e che pertanto è stata redatta in data 11 giugno 2024 relazione di stima ai sensi degli artt. 2500 ter e 2465 c.c. del patrimonio sociale dalla Dott.ssa Laura Monasterolo, nata a Torino il 18 maggio 1961, dottore commercialista, iscritta nella Sezione A dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n. 996 ed al n. 39051 del Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia (Decreto del 12/04/1995, pubblicato su G.U. n. 31 Bis del 21/04/1995), asseve-

rata con giuramento innanzi a me Notaio in data 11 giugno 2024, rep. n. 49947, perizia e relativo verbale di asseverazione che al presente atto si allegano in unico inserto, sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa volontà del richiedente;

\* che, in relazione al combinato disposto degli artt. 2500 ter e 2465 c.c., il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione può essere determinato, sulla base delle risultanze della predetta perizia di stima, come sopra allegata al presente atto sotto la lettera "B" - che espone un valore finale di euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta) quale importo originato dal confronto dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo dell'associazione trasformanda, dando atto che non sono sopravvenute passività tali da incidere negativamente su tale importo - in euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta) suddiviso in quote di partecipazione dei singoli soci, del pari ammontare di euro 250,00 (duecentocinquanta) ciascuna, e precisamente quelle risultanti dall'elenco dei soci con susseguente indicazione delle quote, che al presente atto si allega sotto la lettera "C", omessane la lettura per espressa volontà del richiedente;

\* che nell'interesse dei creditori sociali deve ritenersi applicabile per analogia l'art. 2500 novies c.c. e pertanto il presente verbale è sospensivamente condizionato per giorni 60 (sessanta) alla mancata opposizione da parte dei creditori sociali, dandosi comunque atto della contenuta situazione debitoria dell'associazione, quale risultante dalla detta relazione di stima, mentre le perdite già registrate nei precedenti esercizi sono state prima d'ora ripianate;

\* che, inoltre, mutando le modalità organizzative ed il regime di responsabilità dei soci, risulta necessario adottare un nuovo testo di Statuto che regoli l'organizzazione sociale in conformità del nuovo tipo prescelto; a questo fine, lo statuto sociale che regolerà il funzionamento della società risultante dalla trasformazione è quello composto di 35 (trentacinque) articoli di cui il Presidente ha fatto circolare fra tutti gli associati e da essi tutti ben congniti, come dagli stessi confermato.

In relazione alla nuova forma organizzativa, il Presidente propone ai soci di nominare l'organo direttivo nella forma del Consiglio di amministrazione nelle stesse persone degli attuali componenti del Consiglio Direttivo del Fondo. Al riguardo, indica che i membri del Consiglio direttivo in carica hanno già espresso la propria disponibilità ad assumere la carica di componenti del nominando Consiglio di amministrazione, precisando altresì l'opportunità che detta carica sia rivestita con la limitata scadenza temporale alla data dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

In relazione all'articolo 2477 del codice civile, propone di procedere alla nomina del Sindaco unico, con la stessa durata di cui sopra, nella persona dell'attuale Sindaco Dottor Luca Tascio che ha prima d'ora dichiarato la disponibilità ad assumere la carica, possedendone i requisiti di legge.

Passando infine alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente fa presente agli intervenuti che per ogni esigenza di capitalizzazione della società risultante dalla trasformazione e per consentire l'ingresso di nuovi soci nel rispetto dei requisiti stabiliti per essi è opportuno attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte, entro il 31 (trentuno) maggio 2029 (duemilaventinove), il capitale sociale a pagamento in denaro, in via scindibile, per un importo massimo di nominali euro 150.000,00 (centocinquantamila), provvedendo ad inserire

tale previsione nello statuto sociale della società trasformata, all'articolo 8 dello stesso.

Dopo una breve discussione l'assemblea degli associati, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole unanime degli associati presenti e/o rappresentati, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera

- di trasformare l'associazione non riconosciuta "FONDO INTERCONSORTILE DI GARANZIA DEL TERZIARIO" in società consortile a responsabilità limitata, sotto la denominazione "Fondo Interconsortile di Garanzia del Terziario - Società Consortile a responsabilità limitata", brevemente "FONDO TERZIARIO s.r.l. consortile", e di stabilire quanto segue:

\* la sede resta ubicata nel Comune di Roma (RM), indicandosi, ai fini dell'art. 111 ter disp, att. trans. c.c., che l'indirizzo ove è collocata la sede sociale è Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, 2;

\* la società consortile rispetterà il dettato delle norme in materia, con particolare attenzione a quelle relative all'aspetto consortile e specificamente ai seguenti requisiti: a) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette; b) la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;

\* le attività costituenti l'oggetto della società sono le seguenti:

"1. La Società ha scopo consortile e non lucrativo e ha per oggetto esclusivo la gestione di un fondo di garanzia interconsortile destinato alla prestazione dei servizi di cui all'art. 13, comma 20, del d.l. n. 269/2003 e all'articolo 1, comma 882, della legge 296/2006.

In specie, il fondo di garanzia interconsortile può intervenire :

a) per la prestazione di servizi ai Confidi soci ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei Confidi stessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 882, della Legge 296/2006 e successive modifiche;

b) verificato il rispetto dei requisiti di capitale sociale minimo previsti dalla normativa vigente e in particolare dal D.L. n. 269/2003, in controgaranzia o in cogaranzia in relazione alle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate dai Confidi soci per favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese a essi aderenti da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, tutto nel rispetto della normativa regolante i Confidi.

2. La Società, in conformità alle disposizioni vigenti e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, può: a) partecipare al capitale della società per azioni costituita ai sensi dell'art. 13, comma 25, del d.l. n. 269/2003 per la gestione del fondo di garanzia di cui all' art.. 2, comma 100, lett. a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, eventualmente conferendo a tale società per azioni tutto o parte del fondo di garanzia interconsortile ai fini di una sua gestione indiretta, se del caso anche indifferenziata;

b) partecipare al capitale di altra società di gestione di fondi interconsortili ai sensi dell'art. 13, comma 21, del d.l. n. 269/2003, eventualmente conferendo a tale società tutto o parte del fondo di garanzia interconsortile ai fini di una sua gestione indiretta, se del caso anche indifferenziata;

c) partecipare a Contratti di rete di Imprese al fine di garantire ulteriore sviluppo qualitativo e quantitativo alle esperienze professionali già acquisite, in tema di servizi ai Confidi, usufruendo dei vantaggi e delle opportunità di strategie ed operatività comuni.

d) partecipare ad iniziative e programmi, costituire e (o) partecipare a enti,

società e organizzazioni, inclusa la Federazione italiana tra i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi - Federascomfidi, per coordinare o potenziare, direttamente o indirettamente, le attività dei fondi interconsortili,

e) essere destinataria del capitale di altre società di gestione di fondi interconsortili ai sensi dell' art.13, comma 21, del d.l.n. 269/03.

d) eventualmente acquisire, da altri Fondi di garanzia Interconsortile, tutto o parte del loro fondo di garanzia interconsortile al fine di una sua gestione diretta o indiretta, se del caso, anche indifferenziata.

e) essere destinataria di interventi di patrimonializzazione e/o di reintegro del fondo interconsortile.

4. Al fine della migliore gestione e dell'incremento delle somme costituenti il fondo di garanzia interconsortile, la Società può effettuare ogni operazione di investimento finanziario o immobiliare, anche con enti non bancari, purché compatibile con una sana e prudente gestione.

5. La Società può compiere altresì ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale e svolgere altresì tutte quelle attività accessorie o strettamente connesse a quelle sopraindicate";

\* la società consortile ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento); gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare.

Il primo esercizio sociale, nella nuova forma assunta dalla società, terminerà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro);

\* il capitale sociale viene determinato, in conformità ai risultati della perizia allegata sotto la lettera "B" al presente verbale, nella somma di euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta) diviso in quote ai sensi di legge; stabilendosi altresì che la quota di partecipazione di ciascun socio non potrà essere superiore al 20% del capitale sociale, né inferiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta);

\* la società consortile verrà disciplinata dallo Statuto composto di 35 (trentacinque) articoli che si allega al presente verbale, quale sua parte integrante, sotto la lettera "D", di cui a richiesta del Presidente io Notaio do lettura.

La società consortile, in conformità all'articolo 21 (ventuno) dello statuto sociale, sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea previa indicazione dell'esatto numero dei consiglieri, i quali resteranno in carica per 3 (tre) esercizi e scadranno alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, fatta eccezione per il primo, che composto di numero cinque membri avrà scadenza all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, che si confermano nelle persone di:

- Salvatore DESOLE nato a Sassari il 15 maggio 1955 residente in Sassari Via Stanis Manca, 3, codice fiscale: DSL SVT 55E15 I4520;

- Paolo CHIARELLO, nato a Teolo il giorno 11 novembre 1947 residente a Costabissara, Piazza Vittorio Veneto, 9/C, codice fiscale CHR PLA 47S11 L100C;

- Giovanni DA POZZO, nato a Tolmezzo il 28 agosto 1955, residente in Tolmezzo, Via Jacopo Linussio, 19, codice fiscale: DPZ GNN 55M28 L195S;

- Paolo FERRE', nato a Legnano il 15 luglio 1964, residente a Legnano, Via Stelvio, 7, codice fiscale: FRR PLA 64L15 E514R,

- Carlo Alberto PANIGO, nato a Marano Ticino il giorno 11 gennaio 1948, residente a Cornaredo, Via Brughiera, 18, codice fiscale PNG CLL 48A11 E907F;

i quali, presenti in assemblea, dichiarano di accettare la carica testé conferita, dichiarando non sussistere a proprio carico cause di ineleggibilità o decadenza previste per legge, come accertato e dichiarato dal Presidente.

A ricoprire la carica di Sindaco unico, organo di controllo monocratico, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, con la stessa durata di cui sopra, è nominato il Dottor Luca TASCIO nato a Roma il 17 settembre 1961, residente in Roma Via Francesco Nitti, 12, codice fiscale TSC LCU 61P17 H501A, il quale presente in assemblea dichiara d'accettare la carica avendone tutti i requisiti richiesti, come accertato e dichiarato dal Presidente.

Ai sensi dell'art. 2500 novies c.c., la presente trasformazione assumerà efficacia decorsi sessanta giorni dall'assolvimento dell'adempimento pubblicitario previsto dall'art. 2500 c.c..

Verranno volturati alla società consortile nella sua nuova forma e denominazione, a semplice esibizione del presente atto, tutti i contratti in corso con qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, nonché tutti i conti e depositi anche cauzionali ed ogni altra ragione attiva o passiva della società, cosicché la stessa subentri in tutto e per tutto nel patrimonio dell'associazione società trasformata senza limiti di sorta. Il Presidente da' comunque atto che, ai sensi di legge, permarrà la responsabilità illimitata di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione per le obbligazioni sociali anteriori alla data di efficacia del presente atto, salvo consenso dei creditori.

Vengono infine conferite al Presidente del consiglio di amministrazione signor Salvatore Desole, tutte le necessarie facoltà per apportare al presente atto e all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero richieste in sede di iscrizione nel registro delle imprese.

Le spese del presente atto, sue accessorie e dipendenti, sono a carico della società.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore quattordici e cinquantotto.

Si omette la lettura degli allegati sub. "A", "B" et "C", per espressa richiesta del richiedente.

Del presente atto - da me scritto in parte a mano ed in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su quattordici pagine di quattro fogli - ho dato lettura, unitamente allo statuto sociale allegato sotto la lettera "D", al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quindici.

F.ti: SALVATORE DESOLE

GUIDO BOLOGNESI Notaio


-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----





**FONDO TERZIARIO  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA - 12 GIUGNO 2024**

	<b>SOCIO</b>	<b>città</b>	<b>Legale Rappresentante</b>	<b>delega</b>	<b>presenza</b>	<b>Call</b>
1	<b>ITAL CONFIDI SOCIETA' CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.P.A.</b> con sede in Teramo (TE) Contrada Scatepicchio, C.F. e iscrizione RI del Gran Sasso d'Italia nr. 80006020673	Teramo	Claudio ROZZI		Claudio ROZZI <i>Claudio Rozzi</i>	
2	<b>CONFIDI CONFCOMMERCIO PUGLIA SCPA</b> , con sede in Bari Piazza Aldo Moro 28, società italiana, C.F. 80004630739	Bari	Paolo CASTELLANA	<i>Paolo ERRE</i> Paolo ERRE		
3	<b>FOGALCO Soc. Coop.</b> - Fondo di garanzia al commercio, turismo e servizi, con sede in Bergamo, Via Borgo Palazzo 137, società italiana, C.F. 80028070169	Bergamo	Cristian BOTTI			✓ Cristian BOTTI
4	<b>FIDER S.C.</b> , con sede in Bologna, Via Brini 45, società italiana, C.F. 02015410406	Bologna	Alduino DI ANGELO	Maria Grazia DESSI <i>Maria Grazia</i>		
5	<b>ASCOMFIDI S.c.a.r.l.</b> - Cooperativa di Garanzia Fidi Commercio Turismo e Servizi, con sede in Brescia, Via della Posta 9, società italiana, C.F. 01249600170	Brescia	Luigi DOLCI			✓ Luigi DOLCI
6	<b>COFIMER Soc. Coop. a mutualità prevalente per Azioni</b> - , con sede in Cagliari, Via Santa Gilla 6, società italiana, C.F. 00501780928	Cagliari	Mariagrazia DESSI		Mariagrazia DESSI <i>Mariagrazia</i>	
7	<b>CONFIDIMPRESA CASERTA - Soc. Coop. di garanzia collettiva e fidi</b> con sede in Caserta, Via Roma n. 96, C.I. 01444060618	Caserta	Antonio NATALE	Maria Grazia DESSI <i>Maria Grazia</i>		



*Sealotese*

8	CONFIDI - COFIAC S.c.p.a., con sede in Catania, Via Mandrà n.8, C.F. 00795450873	Catania	Pietro AGEN	Salvatore ✓ GUASTELLA		
9	CO.FIDI CHIETI S.c.a.r.l. - Coop. Fidi fra Commercianti e Operatori Turistici della provincia di Chieti, con sede in Chieti, Via Santarelli 219/221, società italiana, C.F. 01426540694	Chieti	Giuseppe TINARI	Angelo BRUSCINO <i>Angelo Bruschino</i>		
10	FIDICOMTUR Soc.Coop. con sede in Como, Via Ballarini 12, società italiana, C.F. 00756420139	Como	Roberto BENELLI			
11	ASCOMFIDI Soc. Coop., con sede in Cremona, Via Manzoni 2, società italiana, C.F. 00370840191	Cremona	Federico CORRA'			✓ Federico CORRA'
12	ASCOM FIDI SICILIA SOCIETÀ COOPERATIVA PER LA GARANZIA COLLETTIVA FIDI con sede in Caltanissetta (CL) Via Messina 69, società italiana, C.F. 00524590866	Caltanissetta	Gaetano DI NICOLO'	Federico CORRA' <i>Valle</i>		
13	RETE FIDI LIGURIA Soc. Coop., con sede in Genova, Via XX Settembre, 41, società italiana, C.F. 00598380103	Genova	Luigi ATTANASIO	Chiara BAROSSO		✓ Chiara BAROSSO
14	CONFIDI VENEZIA GIULIA Soc. Coop., con sede in Gorizia, Via Crispi 10, società italiana, C.F. 91012440318	Gorizia	Antonio PAOLETTI			
15	ASCOMFIDI LECCO - Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio e al Turismo Lecchese Società Cooperativa, con sede in Lecco, Piazza Garibaldi 4, società italiana, C.F. 83006740134	Lecco	Angelo BELGERI	Maria Grazia DESSI <i>Maria Grazia Dessi</i>		
16	FIDICOMET - Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio e al Turismo - Soc. Coop., con sede in Milano, Corso Venezia, 47, società italiana, C.F. 03744770151	Milano	Paolo FERRE'		<i>Paolo Ferre'</i> Paolo FERRE'	










*Salvatore Dessi*



*Salvatore Dessi*

17	ASCONFIDI LOMBARDIA Società Cooperativa per azioni, con sede in Milano, Corso Venezia 47/49, società italiana, C.F. n. 06808560962	Milano	Carlo Alberto PANIGO Enzo CECILIANI		Enzo CECILIANI
18	CONFIDI PMI CAMPANIA Soc.Cons.Coop.a r.l., con sede in Napoli Piazza Salvo D'Acquisto, 32, società italiana, C.F. 06515120639	Napoli	Angelo BRUSCINO	Angelo BRUSCINO	
19	ASCOMFIDI NOVARA Soc. Coop. Gar. Fidi, con sede in Novara Via Paletta, 1, società italiana, C.F. 01087650030	Novara	Giacomo FERRARIS		
20	ASCOM-FIDI Cooperativa di Garanzia degli operatori del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Pavia-Società Cooperativa, con sede in Pavia, Corso Cavour 30, società italiana, C.F. 01682560188	Pavia	Aldo POLI	Pablo FERRE	
21	ASCOMFIDI PESCARA Società Cooperativa, con sede in Pescara, Via Aldo Moro 1/3, società italiana, C.F. 00254540685	Pescara	Piero GALASSO	Maria Grazia DESSI Mugher	
22	COMMERCIFIDI Soc. Coop. con sede in Ragusa, via Enzo Baldoni 23, società italiana, C.F. 00247670888	Ragusa	Salvatore GUASTELLA		Salvatore GUASTELLA
23	ASSICOMFIDI Consorzio di Garanzia Fidi, con sede in Reggio Calabria, Via Castello 4, società italiana, C.F. 02079440802	Reggio Calabria	Lorenzo Benedetto LABATE	Maria Grazia DESSI Mugher	
24	FINPROMOTER Soc. Consortile per Azioni, con sede in Roma, Via Cola di Rienzo 240, società italiana, C.F. 05829461002	Roma	Paolo FERRE'	Paolo FERRE'	
25	UNIFIDI SARDEGNA Soc. Coop. - con sede in Sassari, Corso Pascoli 16/B -, società italiana, C.F. 01001580909	Sassari	Salvatore DESOLE	Salvatore DESOLE	



*Salvatore Desole*

26	<b>FIDICOMTUR S.C.a r.l. - Cooperativa di Garanzia degli operatori del Commercio del Turismo e dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese</b> , con sede in Savona, Corso Ricci 14, società italiana, C.F. 01187320096	Savona	Enrico SCHIAPPAPIETRA	Enrico SCHIAPPAPIETRA	Enrico SCHIAPPAPIETRA	
27	<b>Sofidi Società Cooperativa</b> , con sede in Sondrio, Via del Vecchio Macello 4/C, società italiana, C.F. 80002180141	Sondrio	Enzo CECILIANI	Enzo CECILIANI	Enzo CECILIANI	
28	<b>CONFIRETE società cooperativa</b> , con sede in Torino, Corso Re Umberto 1, società italiana, C.F. 03862530015	Torino	Paolo MIGNONE		Paolo MIGNONE	
29	<b>IMPRESA CONFIDI Società Cooperativa per Azioni</b> , con sede in Torre del Greco, Via Cappuccini 64, società italiana, C.F. 03375901216	Torre del Greco	Aldo SIMONETTI Aniello RECCIA	Angelo BRUSCINO 	Angelo BRUSCINO	
30	<b>CONFIDI FRIULI - Società Cooperativa Consortile per Azioni</b> , con sede in Pordenone (PN) Via Cappuccini 87/b, società italiana, C.F. 80011290303	Udine	Cristian VIDA		Claudio ROZZI 	
31	<b>ASCOMFIDI VARESE - Cooperativa di Garanzia per i Commercianti della provincia di Varese</b> , con sede in Varese, Via Valle Venosta 4, società italiana, C.F. 8001120120	Varese	Attilio AIMETTI	Enzo CECILIANI 	Enzo CECILIANI	
32	<b>FIDIMPRESA e TURISMO VENETO - Società Cooperativa per Azioni</b> , con sede in Venezia - Mestre, Viale Ancona 9, società italiana, C.F. 83006090274	Venezia Mestre	Massimo ZANON		Massimo ZANON	
33	<b>CONFIDITER COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI in sigla "CONFIDITER"</b> , con sede in Verona, via Sommacampagna 63/h, C.F. 00712700236	Verona	Paolo ARTELIO	Enzo CECILIANI 	Enzo CECILIANI	



# FONDO TERZIARIO


## ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

12 GIUGNO 2024 ORE 14,15

### FOGLIO PRESENZE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Salvatore DESOLE  
*Presidente del Consiglio*




Paolo CHIARELLO  
*Consigliere*

conf.

Gianni DA POZZO  
*Consigliere*

conf.




Paolo FERRE'  
*Consigliere*



Alberto PANIGO  
*Consigliere*

conf.

Luca TASCIO  
*Sindaco unico*





**Relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. per la trasformazione del FONDO DI GARANZIA INTERCONSORTILE DEL TERZIARIO denominato Fondo Terziario, in forma abbreviata FONDO**

**Data di riferimento della valutazione: 07/06/2024**

Sulla base dell'incarico conferito dal Consiglio Direttivo del Fondo Interconsortile di Garanzia del Terziario, di seguito FONDO TERZIARIO, la scrivente Dottoressa Laura Monasterolo, nata a Torino il 18.05.1961, residente a Torino Corso Germano Sommeiller 26, codice fiscale MNSLRA61E58L219T, iscritta nella Sezione A dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n. 996 ed al n. 39051 del Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia (Decreto del 12/04/1995, pubblicato su G.U. n. 31 Bis del 21/04/1995), ha predisposto la presente relazione – ai sensi dell'art. 2465 c.c. – per la stima del capitale sociale del FONDO TERZIARIO come avanti meglio individuata.

La relazione di stima si rende necessaria in funzione della progettata trasformazione del FONDO TERZIARIO da associazione non riconosciuta in società consortile a responsabilità limitata.

**Indice dei contenuti**

- Premessa
- Oggetto e finalità della relazione di stima ex art. 2465 c.c.
- Breve profilo del soggetto in trasformazione
- Fonti informative
- Considerazioni preliminari
- Approssimazione dei valori
- Data di riferimento della stima
- Metodo e criteri di valutazione applicabili
- Procedimento di stima
- Descrizione del metodo
- Valutazione dei beni costituenti l'oggetto del conferimento
- Conclusioni
- Attestazione resa dal perito ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile

**Premessa**


La scrivente è stata informata dal Consiglio Direttivo del FONDO TERZIARIO che è volontà dei soci dar corso ad un'operazione di trasformazione del FONDO, da associazione non riconosciuta in società consortile a responsabilità limitata, con le modalità e secondo i termini dettati dall'art. 2465 del Codice Civile.

**Oggetto e finalità della relazione di stima ex art. 2465 c.c.**

L'articolo 2465 del Codice Civile prevede che chi conferisce beni in natura o crediti all'atto della costituzione di una società a responsabilità limitata, "deve presentare la relazione giurata di un revisore legale" contenente:

- ✓ la descrizione dei beni e/o dei crediti conferiti;
- ✓ l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale o dell'eventuale soprapprezzo;
- ✓ i criteri di valutazione adottati.

Laura Monasterolo



Laura Monasterolo

Nel caso di specie, quindi, scopo ultimo è quello di attestare che il valore dei beni conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale.

Nell'ambito di un'operazione di apporto in natura a favore di società di capitali, la stima dell'apporto si rende necessaria in ragione dell'esigenza di assicurare l'effettività del capitale, essendo questo l'unico vero strumento a tutela delle ragioni dei creditori sociali.

Obiettivo della presente relazione è quindi accertare la consistenza effettiva dei beni e diritti conferiti così da evitare che la società conferitaria possieda capitale e/o patrimonio per un valore nominale superiore all'effettivo valore reale dei beni ricevuti.

Ne discende la necessità che il capitale sociale emesso a fronte del conferimento sia determinato in modo quanto più possibile certo ed obiettivo.

In adempimento a quanto previsto dalla legge la scrivente è stata incaricata di redigere la presente perizia estimativa asseverata, contenente la descrizione dei beni e dei diritti che costituiranno il valore del capitale sociale conferito nonché i criteri di valutazione applicati.

La presente relazione rappresenta quindi la sintesi delle informazioni documentali e dei dati di fatto emersi dopo aver svolto gli accertamenti del caso, eseguito i controlli necessari e consultato i documenti e le scritture contabili.

#### **Breve profilo del soggetto in trasformazione**

Il soggetto trasformando è costituito dal FONDO DI GARANZIA INTERCONSORTILE DEL TERZIARIO denominato Fondo Terziario, in forma abbreviata FONDO (in seguito FONDO TERZIARIO) individuato dai seguenti elementi:

- ✓ natura giuridica: associazione non riconosciuta costituita il 11.12.2003 ai sensi del comma 20 dell'art. 13 del D.L. 269 del 30 settembre 2003;
- ✓ soci: alla data della presente perizia la compagine sociale è costituita da 33 confidi, come indicato nel libro soci e aggiornato alla data del 04.06.2024, ultima pagina scritta n. 31;
- ✓ codice fiscale: 97324350582;
- ✓ sede legale: Roma, via Cola di Rienzo n. 240;
- ✓ oggetto sociale: FONDO TERZIARIO non ha fini di lucro ed opera a favore dei soli consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi associati per la mitigazione dei rischi connessi alla prestazione di garanzie collettive fidi. Il Fondo opera attraverso interventi di controgaranzia e cogaranzia a favore degli associati. Le modalità di prestazione della controgaranzia e cogaranzia sono disciplinate dal Regolamento del Fondo. Per l'attuazione delle suddette finalità le disponibilità del Fondo sono gestite, in conformità a quanto disposto dal comma 21 del richiamato articolo 13, dalla Fin.Promo.Ter. – Società consortile per azioni costituita ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 114 del 31 marzo 1998. Inoltre, ai sensi del comma 882 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il Fondo può prestare servizi, ai confidi soci, ai fini della loro iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico del Dlgs. 1°.9.1993, n. 385, nonché in generale ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi, destinando allo scopo i fondi di garanzia interconsortile di cui all'art. 13, comma 20 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

#### **Fonti informative**

Nell'esperire l'incarico si è innanzitutto provveduto a valutare e/o a riscontrare tramite opportuni controlli con riferimento alla data del 07/06/2024, gli elementi che costituiscono il patrimonio netto del





FONDO TERZIARIO tramite l'analisi della documentazione amministrativa e contabile e assumendo ogni altra informazione considerata utile ed appropriata.

Ai fini della valutazione sono stati inoltre utilizzati dati ed informazioni derivanti principalmente dalla seguente documentazione:

- ✓ bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023;
- ✓ situazione contabile alla data del 31/12/2023 completa delle scritture di assestamento e rettifica e la situazione contabile al 07/06/2024 senza scritture di assestamento;
- ✓ statuto e altre informazioni contabili e amministrative derivanti dalla contabilità e da documentazione societaria (estratti conto bancari, polizze assicurative e valutazioni del portafoglio titoli);
- ✓ verbali del Consiglio direttivo dal 01.01.2023 al 04.06.2024, ultima pagina stampata nel relativo libro n. 94/200;
- ✓ verbali dell'assemblea dei Soci dal 01.01.2023 al 16.5.2024, ultima pagina stampata nel relativo libro n. 109/200;
- ✓ schede contabili relativa a movimenti dal 01/01/2024 al 07/06/2024.

La relazione rappresenta la sintesi delle informazioni documentali e dei dati di fatto emersi dopo aver svolto gli accertamenti del caso, eseguito i controlli necessari e consultato i documenti e le scritture contabili. Le carte di lavoro (documenti di supporto contabili ed extracontabili) consultate e/o predisposte nello svolgimento dell'incarico non vengono allegate alla presente relazione ma resteranno acquisite agli atti della scrivente.

### Considerazioni preliminari

Il lavoro svolto deve essere interpretato alla luce delle seguenti considerazioni, ipotesi e limitazioni:

- l'attivo patrimoniale risulta costituito esclusivamente da disponibilità liquide e investimenti finanziari in polizze assicurative e titoli di stato iscritti come immobilizzazioni finanziarie;
- le analisi e le valutazioni svolte sono basate sugli eventi ritenuti certi o ragionevolmente prevedibili al momento della stesura della presente relazione. Non sono stati presi in considerazione elementi di natura straordinaria e imprevedibile non coerenti con i principi generalmente accettati;
- nella presente relazione sono stati utilizzati dati e informazioni forniti dagli addetti alla tenuta della contabilità del FONDO TERZIARIO, tali documenti sono stati riscontrati con documenti ed informazioni esterne.

Prima di entrare nel merito delle valutazioni peritali appare infine opportuno sottolineare che la presente perizia di stima - che troverà evidenza nel paragrafo conclusivo della presente relazione - è volta a confermare il valore del capitale sociale iniziale, determinato secondo principi di prudenza e oggettività momento della trasformazione.

### Approssimazione dei valori

Si precisa che tutti i valori oggetto della presente valutazione, salvo diversa specificazione, sono espressi in unità di EURO e che in alcuni casi sono stati operati degli arrotondamenti i cui ordini di grandezza non determinano alcun pregiudizio alla rappresentazione del valore finale anche tenuto conto della sua finalità.

*Donna Antonella*

*Donna Antonella*



### Dato di riferimento della stima

La data di riferimento della valutazione è fissata al 07/06/2024. Le stime sono state sviluppate a partire da una situazione contabile riferita alla stessa data.

Il dettaglio dei valori contabili del FONDO TERZIARIO da trasformare riferito alle risultanze alla data del 07/06/2024 come fornite dal legale rappresentante è il seguente:

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>7.6.2024</b>
<b>ATTIVO</b>	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.390.215
DISPONIBILITA' LIQUIDE	<u>126.773</u>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b><u>2.516.988</u></b>
<b>PASSIVO</b>	
Fondo di dotazione iniziale	8.250
Fondo contributi art. 13 c. 22 DL 269/2003	86.170
Riserva copertura perdite	1.760
Fondo indisponibile	1.137.685
Fondo controgaranzie	510.686
Fondo contributi ai Confidi soci	559.097
Fondo contributi di sistema	124.810
Fondo attività propria	<u>86.902</u>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.515.360</b>
DEBITI TRIBUTARI	1.146
Avanzo del periodo	<u>482</u>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b><u>2.516.988</u></b>

### Metodi e criteri di valutazione applicabili

L'esperto ha individuato, tra le diverse soluzioni di valutazione, quella che consente di raggiungere lo scopo della stima ed in particolare la tutela degli interessi coinvolti nell'operazione di valutazione privilegiando criteri che conducano ad una stima obiettiva ed imparziale, nell'ottica dei valori attuali.

Il criterio per la valutazione dei complessi aziendali, nella fattispecie della trasformazione da associazione non riconosciuta in società di capitale, è essenzialmente uno e, cioè, il *Metodo patrimoniale* basato sulla stima dei singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il capitale e sulla conseguente formulazione del valore relativo al cosiddetto "patrimonio netto rettificato". Il limite di tale metodo è costituito dal fatto che esso non tiene conto della componente reddituale né del valore del potenziale avviamento; queste due limitazioni sono tuttavia perfettamente allineate con gli obiettivi prefissati dalla perizia o con la natura del Fondo.

### Procedimento di stima

Il disposto dell'art. 2465 c.c. nel disciplinare i conferimenti di beni in natura, richiede la descrizione dei beni e dei crediti conferiti accompagnata dall'enunciazione dei criteri adottati per la formulazione delle stime.

La prima fase dell'analisi consiste nella qualificazione, sulla scorta delle disposizioni del Codice Civile, dei valori attuali attribuibili ai singoli elementi patrimoniali conferiti attraverso un percorso di controllo e revisione dei valori iscritti nelle scritture contabili.

Accanto ai suddetti valori, l'esperto può ritenere corretto evidenziare anche i corrispondenti valori correnti (d'uso o di mercato) dei medesimi elementi patrimoniali intesi come ragionevole e ponderata espressione del valore che agli stessi potrebbero essere riconosciuti dal mercato.

Obiettivo della stima è anche quello di dare opportuna evidenza ad eventuali scostamenti (positivi o negativi) tra i valori correnti effettivi attribuibili ai singoli componenti patrimoniali ed i rispettivi valori contabili.

### Descrizione del Metodo

Per la determinazione del valore attuale degli elementi dell'attivo e del passivo la scrivente ritiene quindi opportuno applicare il metodo patrimoniale. Il valore è il risultato di una stima a valori economici effettivi (d'uso o di mercato) ed in ipotesi di continuità di gestione, di tutte le attività materiali diminuite delle passività inerenti. Il capitale netto rettificato è determinato dalla somma algebrica del patrimonio netto contabile e delle eventuali rettifiche, pari alle minusvalenze che derivano dal confronto tra il valore corrente e il valore contabile delle varie voci patrimoniali. Non si è tenuto conto delle potenziali plusvalenze determinabili dal confronto tra valore di mercato e il valore contabile.

### Valutazione dei beni costituenti l'oggetto del conferimento

Di seguito vengono presentate le valutazioni degli elementi attivi e passivi oggetto di conferimento:

#### ATTIVO


##### *Immobilizzazioni finanziarie*

Le immobilizzazioni finanziarie pari al 07.06.2024 a Euro 2.390.215 sono costituite da:

- premio di 1.455.000,00 sottoscritto in una polizza assicurativa "Cronos Vita Assicurazioni Spa". Il valore della polizza alla data del 5/6/2024, come certificato dalla compagnia, risulta pari a Euro 1.390.420 ed è, pertanto, inferiore al capitale versato per Euro 64.580.
- Portafoglio Titoli presso Banca CA INDOSUEZ SpA composto dai seguenti titoli di Stato:

DENOMINAZIONE	ISIN	Costo acquisto	Valore al 4/6/2024
ITALY 2.05% TREASURY BONDS 2017-01.08.27 REG S	IT0005274805	124.337	125.190
ITALY 0.25% TREASURY BONDS 2021-15.03.28 REG S	IT0005433690	113.112	116.051
ITALY 2.8% TREASURY BONDS 2022-15.06.29 REG S	IT0005495731	95.367	97.340
ITALY 0.95% TREASURY BONDS 2020-01.08.30 REG S	IT0005403396	82.027	86.100
SPAIN 1.25% TREASURY NOTES 2020-31.10.30	ES0000012G34	86.849	89.805
REPUBLIQ FRANCAISE 1.75% OBLIGATION ASSIMILABLE DU TRESOR 2013-25.11.24	FR0011962398	99.711	99.130
REPUBLIQ FRANCAISE 0.5% OBLIGATION ASSIMILABLE DU TRESOR 2015-25.5.25	FR0012517027	96.295	97.240

*Anna Bonaiuto*



*[Handwritten signature]*

SPAIN 1.45% BONDS 2019-30.04.29	ES0000012E51	91.677	93.174
ITALY 0% TREASURY BILLS 2023 – 14.10.24	IT0005567778	145.841	148.126

Il valore di iscrizione in bilancio dei titoli, pari al costo di acquisto di Euro 935.215, è inferiore al valore di mercato alla data del 4/6/2024, come certificato dalla valutazione del portafoglio rilasciata dalla banca.

Per tutte le immobilizzazioni finanziarie, si precisa che alla data di redazione della presente Relazione di stima l'esperto non è a conoscenza di fatti che possano determinare una variazione dei valori economici effettivi rispetto ai valori attestati dagli enti finanziari gestori delle attività.

*Disponibilità bancarie e cassa*

Le disponibilità liquide ammontano al 07.06.2024 a Euro 126.773 euro e sono relative ai saldi della cassa e dei conti correnti di seguito riportati:

<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>7.6.2024</b>
Cassa contanti	227
BCC Roma c/c 48796	90.879
FIDEURAM Spa c/c 1006500057453	17.683
CA INDOSUEZ c/c 75940.0001	17.984
<b>Totale</b>	<b>126.773</b>

I saldi corrispondono a quanto riportato negli estratti conto bancari al 31.03.2024 e nelle liste dei movimenti dal 01.04.2024 al 07.06.2024.

**PASSIVO**

*Debiti*

La voce Debiti ricomprende passività in essere dalla data del 07.06.2024 per debiti tributari, rappresentati da ritenute da versare su prestazioni di lavoro autonomo, per Euro 1.146.

I debiti iscritti in bilancio restano valutati al presunto valore di estinzione che coincide con il loro valore nominale.

*Passività potenziali*

A seguito dell'analisi effettuata non si rilevano ulteriori passività potenziali che possono ridurre il patrimonio del fondo.

*Fondo di dotazione iniziale*

Il valore del fondo di dotazione ammonta al 7.6.2024 Euro 8.250. Alla data della presente perizia il numero dei soci è pari a 33.

### Patrimonio Netto

In aggiunta al Fondo di dotazione iniziale, Il Patrimonio Netto è costituito dai contributi versati dagli associati ai sensi del comma 22 art. 13 legge 269/2003, allocati a Fondi con specifiche destinazioni in base alle disposizioni del Regolamento del FONDO TERZIARIO, approvato in data 4.5.2013, unitamente alle modifiche approvate in data 30.6.2015:

I Fondi sono i seguenti:

1. Fondo indisponibile, da impiegare nell'investimento in strumenti finanziari a basso rischio;
2. Fondo controgaranzie, finalizzato alla concessione delle controgaranzie;
3. Fondo contributi ai Confidi associati, destinato a sostenere le attività finalizzate alla riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo;
4. Fondo contributi di sistema, destinato a sostenere le attività di interesse comune per i Confidi associati (seminari, convegni, pubblicazioni, studi, ecc.);
5. Fondo attività proprie, destinato a sostenere le attività proprie di interesse comune per i Confidi associati
6. Fondo contributi comma 22 art. 13 legge 269/2003: la voce accoglie i contributi versati nell'anno 2024 ma non ancora allocati agli specifici fondi.

### Riserva copertura perdite

Fa parte del patrimonio netto ed è formata da apporti finanziari destinati a qualsiasi titolo.

### Conclusioni

Si riporta la situazione patrimoniale in unità di euro del soggetto in corso di trasformazione tenuto conto delle rettifiche operate in sede di perizia.

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>Valori di stima</b>
<b>ATTIVO</b>	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.325.635
DISPONIBILITA' LIQUIDE	126.773
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b><u>2.452.408</u></b>
<b>PASSIVO</b>	
Fondo di dotazione iniziale	8.250
Fondo contributi art. 13 c. 22 DL 269/2003	86.170
Riserva copertura perdite	1.760
Fondo indisponibile	1.137.685
Fondo controgaranzie	510.686
Fondo contributi ai Confidi soci	559.097
Fondo contributi di sistema	124.810
Fondo attività propria	86.902
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b><u>2.515.360</u></b>

DEBITI TRIBUTARI	1.146
Disavanzo da valutazione	(64.098)
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b><u>2.452.408</u></b>

Risulta a questo punto possibile confermare che il valore del FONDO TERZIARIO non risulta inferiore al valore del capitale sociale versato dai soci ed in essere alla data della presente perizia di stima pari a Euro 8.250,00 (numero soci 33 moltiplicato la quota di sottoscrizione unitaria, pari a Euro 250).

**Attestazione resa dal perito ai sensi dell'art. 2465 del codice civile**

Sulla base delle valutazioni esposte nella presente relazione il sottoscritto esperto in adempimento dell'incarico ricevuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2465 del codice civile

**attesta che**

il valore al 07/06/2024 del Patrimonio dell'associazione in premessa risulta non inferiore a complessivi **Euro 8.250,00 euro (ottomiladuecentocinquanta/00)** ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione allo stato delle attuali conoscenze ed alla luce delle valutazioni effettuate.

*Roma*  
Torino, 11 giugno 2024

Dottoressa Laura Monasterolo

*Laura Monasterolo*

Repertorio n. **49947**

- ASSEVERAZIONE -  
REPUBBLICA ITALIANA




Io GUIDO BOLOGNESI Notaio in Roma, con studio in Viale Gioacchino Rossini n. 7, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

attesto e certifico che


Laura Monasterolo, nata a Torino il 18.05.1961, residente a Torino Corso Germano Sommeiller 26, anch'essa qui sottoscritto, dell'identità personale della quale sono certo, previa le ammonizioni di legge, ha prestato giuramento pronunciando la seguente formula "giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità" ed ha quindi dichiarato che la relazione di stima, a norma dell'art. 22 del D.Lgs 117/2017, che precede, da lei redatta quale Perito incaricato dal Consiglio di Amministrazione del FONDO DI GARANZIA INTERCONSORTILE DEL TERZIARIO, iscritta nella Sezione A dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n. 996 ed al n. 39051 del Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia (Decreto del 12/04/1995, pubblicato su G.U. n. 31 Bis del 21/04/1995), da lei firmata in mia presenza è assolutamente corrispondente al vero.

Roma, Via Cola di Rienzo, 240, oggi undici giugno duemilaventiquattro.

*Laura Monasterolo*  
*Guido Bolognesi*



	SOCIO	Quota di capitale sociale
1	ITAL CONFIDI SOCIETA' CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.P.A. con sede in Teramo (TE) Contrada Scalepicchio, C.F. 80006020673	250,00
2	CONFIDI CONFCOMMERCIO PUGLIA SCPA, con sede in Bari Piazza Aldo Moro 28, C.F. 80004630739	250,00
3	FOGALCO Soc. Coop. - Fondo di garanzia al commercio, turismo e servizi, con sede in Bergamo, Via Borgo Palazzo 137, C.F. 80028070169	250,00
4	FIDER S.C. , con sede in Bologna, Via Brini 45, società italiana, C.F. 02015410406	250,00
5	ASCOMFIDI S.c.a.r.l. - Cooperativa di Garanzia Fidi Commercio Turismo e Servizi, con sede in Brescia, Via della Posta 9, società italiana, C.F. 01249600170	250,00
6	COFIMER Soc. Coop. a mutualità prevalente per Azioni - , con sede in Cagliari, Via Santa Gilla 6, società italiana, C.F. 00501780928	250,00
7	CONFIDIMPRESA CASERTA - Soc. Coop. di garanzia collettiva e fidi con sede in Caserta, Via Roma n. 96, C.I. 01444060618	250,00
8	CONFIDI - COFIAC S.c.p.a. , con sede in Catania, Via Mandrà n.8, C.F. 00795450873	250,00
9	CO.FIDI CHIETI S.c.a.r.l. - Coop. Fidi fra Commercianti e Operatori Turistici della provincia di Chieti, con sede in Chieti, Via Santarelli 219/221, società italiana, C.F. 01426540694	250,00
10	FIDICOMTUR Soc.Coop. con sede in Como, Via Ballarini 12, società italiana, C.F. 00756420139	250,00
11	ASCOMFIDI Soc. Coop., con sede in Cremona, Via Manzoni 2, società italiana, C.F. 00370840191	250,00
12	ASCOM FIDI SICILIA SOCIETÀ COOPERATIVA PER LA GARANZIA COLLETTIVA FIDI con sede in Caltanissetta (CL) Via Messina 69 , C.F. 00524590866	250,00
13	RETE FIDI LIGURIA Soc. Coop., con sede in Genova, Via XX Settembre, 41, società italiana, C.F. 00598380103	250,00
14	CONFIDI VENEZIA GIULIA Soc. Coop., con sede in Gorizia, Via Crispi 10, società italiana, C.F. 91012440318	250,00
15	ASCOMFIDI LECCO - Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio e al Turismo Lecchese Società Cooperativa, con sede in Lecco, Piazza Garibaldi 4, società italiana, C.F. 83006740134	250,00
16	FIDICOMET - Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio e al Turismo - Soc. Coop., con sede in Milano, Corso Venezia, 47, C.F. 03744770151	250,00
17	ASCONFIDI LOMBARDIA Società Cooperativa per azioni, con sede in Milano, Corso Venezia 47/49, C.F. n. 06808560962	250,00
18	CONFIDI PMI CAMPANIA Soc.Cons.Coop.a r.l., con sede in Napoli Piazza Salvo D'Acquisto, 32, C.F. 06515120639	250,00
19	ASCOMFIDI NOVARA Soc. Coop. Gar. Fidi, con sede in Novara Via Paletta, 1, società italiana, C.F. 01087650030	250,00
20	ASCOM-FIDI Cooperativa di Garanzia degli operatori del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Pavia-Società Cooperativa , con sede in Pavia, Corso Cavour 30, società italiana, C.F. 01682560188	250,00
21	ASCOMFIDI PESCARA Società Cooperativa, con sede in Pescara, Via Aldo Moro 1/3, società italiana, C.F. 00254540685	250,00
22	COMMERFIDI Soc. Coop. con sede in Ragusa, via Enzo Baldoni 23, società italiana, C.F. 00247670888	250,00



*Handwritten signature*

*Salvatore Desole*

23	<b>ASSICOMFIDI</b> Consorzio di Garanzia Fidi , con sede in Reggio Calabria, Via Castello 4, società italiana, C.F. 02079440802	250,00
24	<b>FINPROMOTER Soc. Consortile per Azioni</b> , con sede in Roma, Via Cola di Rienzo 240, società italiana, C.F. 05829461002	250,00
25	<b>UNIFIDI SARDEGNA Soc. Coop.</b> – con sede in Sassari, Corso Pascoli 16/B , C.F. 01001580909	250,00
26	<b>FIDICOMTUR S.C.a r.l.– Cooperativa di Garanzia degli operatori del Commercio del Turismo e dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese</b> , con sede in Savona, Corso Ricci 14, C.F. 01187320096	250,00
27	<b>Sofidi Società Cooperativa</b> , con sede in Sondrio, Via del Vecchio Macello 4/C, C.F. 80002180141	250,00
28	<b>CONFIRETE società cooperativa</b> , con sede in Torino, Corso Re Umberto 1, società italiana, C.F. 03862530015	250,00
29	<b>IMPRESA CONFIDI Società Cooperativa per Azioni</b> , con sede in Torre del Greco, Via Cappuccini 64, C.F. 03375901216	250,00
30	<b>CONFIDI FRIULI - Società Cooperativa Consortile per Azioni</b> , con sede in Pordenone (PN) Piazza dei Mutilati 4, C.F. 80011290303	250,00
31	<b>ASCOMFIDI VARESE – Cooperativa di Garanzia per i Commercianti della provincia di Varese</b> , con sede in Varese, Via Valle Venosta 4, C.F. 80011120120	250,00
32	<b>FIDIMPRESA e TURISMO VENETO – Società Cooperativa per Azioni</b> , con sede in Venezia – Mestre, Viale Ancona 9, C.F. 83006090274	250,00
33	<b>CONFIDITER COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI</b> in sigla “CONFIDITER”, con sede in Verona, via Sommacampagna 63/h, C.F. 00712700236	250,00







Autografo D. del n. 21381 di RACCOMANDA

STATUTO  
del

**Fondo Interconsortile di Garanzia del Terziario - società consortile a responsabilità limitata**

**"FONDO TERZIARIO s.r.l. consortile"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 - Denominazione**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 21, del decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 (in seguito, D.L. n. 269/2003), e successive modificazioni e integrazioni, e ai sensi dell'articolo 1, comma 882, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, su iniziativa della Federazione italiana tra i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi - Federascomfidi, e in forza della trasformazione del "Fondo Interconsortile di Garanzia del Terziario FONDO TERZIARIO" è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata: **"Fondo Interconsortile di Garanzia del Terziario - società consortile a responsabilità limitata"** o anche, più brevemente: **"FONDO TERZIARIO s.r.l. consortile"**.
2. La Società opera, nei limiti del suo oggetto sociale, come gestore di un Fondo di garanzia Interconsortile ai sensi della normativa richiamata nel precedente punto 1.
3. Nel caso di attivazione del servizio di garanzia e controgaranzia sarà obbligo dell'Organo Amministrativo di richiedere l'iscrizione di cui all'art. 112 del T.U.B. (Legge 385/1994 e s.m.i.)

**Art. 2 - Sede**

1. La Società ha sede in Roma. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale in altro indirizzo del Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale in altro Comune, diverso da quello di Roma, deve essere deliberato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali ed uffici di rappresentanza in Italia, nell'Unione Europea o all'estero.

**Art. 3 - Durata**

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.
2. La durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea.

**TITOLO II**

**SCOPO E OGGETTO**

**Art. 4 - Scopo e oggetto**

1. La Società ha scopo consortile e non lucrativo e ha per oggetto l'istituzione e la gestione di un Fondo di garanzia interconsortile destinato alla prestazione dei servizi di cui all'art. 13, comma 20, del D.L. n. 269/2003 e all'articolo 1, comma 882, della Legge 296/2006. Il Fondo di garanzia interconsortile può, quindi, intervenire:
  - a) per la prestazione di servizi ai Confidi soci ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei Confidi stessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 882, della Legge 296/2006 e successive modifiche;



*Giuliano*  
*Seclunhe*

- b) verificato il rispetto dei requisiti di capitale sociale minimo previsti dalla normativa vigente e in particolare dal D.L. n. 269/2003, in controgaranzia o in cogaranzia in relazione alle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate dai Confidi soci per favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese a essi aderenti da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, tutto nel rispetto della normativa regolante i Confidi.
2. La Società, in conformità alle disposizioni vigenti e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, può:
- partecipare al capitale della società per azioni costituita ai sensi dell'art. 13, comma 21, del D.L. n. 269/2003 per la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, eventualmente conferendo a tale società per azioni tutto o parte del proprio fondo di garanzia interconsortile ai fini di una sua gestione indiretta, se del caso anche indifferenziata;
  - partecipare al capitale di altra società di gestione di fondi interconsortili ai sensi dell'art. 13, comma 21, del D.L. n. 269/2003, eventualmente conferendo a tale società tutto o parte del proprio fondo di garanzia interconsortile ai fini di una sua gestione indiretta, se del caso anche indifferenziata;
  - partecipare a Contratti di rete di Imprese al fine di garantire ulteriore sviluppo qualitativo e quantitativo alle esperienze professionali già acquisite, in tema di servizi ai Confidi, usufruendo dei vantaggi e delle opportunità di strategie ed operatività comuni;
  - partecipare a iniziative e programmi, costituire e (o) partecipare a enti, società e organizzazioni, inclusa la Federazione italiana tra i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi - Federasconfidi, per coordinare o potenziare, direttamente o indirettamente, le attività dei fondi interconsortili;
  - essere destinataria del capitale di altre società di gestione di fondi interconsortili ai sensi dell'art. 13, comma 21, del D.L. n. 269/2003;
  - eventualmente acquisire, da altri Fondi di garanzia Interconsortile, tutto o parte del loro fondo di garanzia interconsortile al fine di una sua gestione diretta o indiretta, se del caso, anche indifferenziata;
  - essere destinataria di interventi di patrimonializzazione e/o di reintegro del fondo interconsortile.
3. Al fine della migliore utilizzazione e dell'incremento delle somme costituenti il fondo di garanzia interconsortile, la Società può effettuare ogni operazione di investimento finanziario o immobiliare, anche con enti non bancari, purché compatibile con una sana e prudente gestione.
4. La Società può compiere altresì ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale e svolgere altresì tutte quelle attività accessorie o strettamente connesse a quelle sopraindicate.
5. Alla Società possono affluire risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori o da terzi.

#### **Art. 5 - Fondo di garanzia interconsortile**

1. Il fondo di garanzia interconsortile può essere, indifferentemente ed anche alternativamente, destinato:
- alla prestazione di servizi ai Confidi soci ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei Confidi stessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 882, della Legge 296/2006 e successive modifiche;
  - verificato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e in particolare dal D.L. n. 269/2003, agli interventi in controgaranzia o in cogaranzia in relazione alle garanzie,

cogaranzie o controgaranzie prestate dai Confidi soci nell'esercizio della loro attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto della previsione del precedente art. 1 comma 3;

2. Il fondo di garanzia interconsortile è alimentato con il contributo che i Confidi soci versano ai sensi dell'art. 13, comma 22, del D.L. n. 269/2003, nella misura stabilita dalla legge. Con decisione dell'Assemblea dei soci, assunta con la maggioranza prevista dal successivo art. 19, comma 2, può essere aumentata la misura del contributo.
3. Il funzionamento del fondo interconsortile di garanzia e il suo utilizzo è disciplinato da un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. Il Regolamento, in particolare, stabilisce:
  - a) le modalità, i criteri e i limiti di utilizzazione del fondo;
  - b) i criteri per la gestione del fondo e le tipologie di beni, strumenti finanziari e altri valori in cui è possibile investire le risorse costituenti il fondo stesso;
  - c) la struttura e il modello organizzativo ed operativo della società;
  - d) quant'altro necessario per la gestione e l'incremento del fondo stesso.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI SULLA COMPAGINE SOCIALE E SUL CAPITALE DELLA SOCIETÀ'**

##### **Art. 6 - Soci**

1. Oltre alla Federazione italiana tra i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi - Federasconfidi, possono essere soci della Società:
  - a) i Confidi, di primo e di secondo grado, regolati dall'art. 13 del D.L. n. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) le altre Associazioni Nazionali di rappresentanza dei Confidi previste dall'art. 13, comma 20, del D.L. n. 269/2003.
2. I soggetti diversi dai Confidi e dalle associazioni indicati nel precedente comma 1 possono sostenere la Società secondo quanto previsto dall'art. 33.


##### **Art. 7 - Capitale sociale. Diritti e obblighi sociali. Fondo interconsortile**

1. Il capitale sociale è di Euro 8.250,00 (ottomila duecentocinquanta virgola zero zero euro), diviso in quote ai sensi di legge.
2. La quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20% del capitale sociale, né inferiore a Euro 250,00 (duecento cinquanta virgola zero zero euro).
3. I diritti sociali sono attribuiti ai soci proporzionalmente al valore della quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
4. I soci sono tenuti a versare i contributi di gestione determinati dall'Assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione in conformità al presente Statuto e/o al Regolamento interno.

##### **Art. 8 - Aumento del capitale sociale**

1. La Società può aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale.
2. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo che per l'ipotesi prevista dell'articolo 2482-ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In tal caso, ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.
3. Per ogni esigenza di capitalizzazione della Società, nonché per consentire l'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, e attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare - in una o più volte ed en-

Secretario Sociale



tro il 31 maggio 2029 – il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero euro). Si applica, in ogni caso, il precedente comma 2. La decisione dell'organo amministrativo, che deve risultare da un verbale redatto da notaio, va depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 c.c.

#### **Art. 9 - Divisione e trasferimento delle quote. Costituzione di diritti reali e di garanzia**

1. Le quote sociali sono divisibili e trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi solo previa decisione favorevole del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1.
2. Non possono essere costituiti diritti reali di godimento o di garanzia sulla quota se non previa decisione favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Il socio che intenda, anche previa divisione, trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali di godimento o di garanzia, deve comunicare con lettera raccomandata A.R. o PEC inviata alla Società la proposta di trasferimento, di divisione o di costituzione di diritti reali o di garanzia, contenente l'indicazione della controparte, il prezzo e le altre modalità dell'operazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione non acconsente all'operazione comunicata qualora:
  - a) comporti l'ingresso nella compagine sociale di un soggetto non rientrante tra quelli indicati nel precedente art. 6, comma 1;
  - b) in seguito al trasferimento o alla divisione della partecipazione vengano meno le condizioni stabilite dall'art. 13, comma 20, del decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 per l'istituzione di un Fondo di garanzia interconsortile;
  - c) il trasferimento o la divisione comporti il venir meno delle condizioni stabilite nell'art. 7, comma 2;
  - d) l'ingresso in Società di nuovi soggetti o l'esercizio di diritti sociali da parte del titolare del diritto reale di godimento o di garanzia possano risultare pregiudizievoli per il perseguimento dell'oggetto sociale o per una sana e prudente gestione del Fondo interconsortile di garanzia.
5. Il Consiglio di Amministrazione comunica al socio la propria decisione motivata con lettera raccomandata A.R. o PEC inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci.
6. Nel caso di trasferimento della quota in favore di altri soci si applica il successivo art. 10 con riguardo alla quota di partecipazione dei beneficiari del trasferimento.
7. Il trasferimento o la divisione della quota sociale e la costituzione di diritti reali o di garanzia sulla stessa effettuati in violazione dei precedenti commi sono senza effetto nei confronti della Società.

#### **Art. 10 - Quota di partecipazione in caso di fusione tra i soci**

1. Nel caso di fusione tra soci, la quota di partecipazione dell'Ente risultante dalla fusione o incorporante non può essere superiore a quanto stabilito all'art. 7 comma 2. L'eventuale parte di quota eccedente dell'Ente risultante dalla fusione o incorporante, è offerta in prelazione, ad un prezzo pari al valore nominale di sottoscrizione, agli altri soci in misura proporzionale all'ammontare delle loro quote.
2. Per la divisione e i trasferimenti di cui al punto 1, non deve essere chiesta la decisione favorevole dell'Organo Amministrativo.

#### **Art. 11 - Recesso**

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni


assembleari riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
  - b) la trasformazione della Società;
  - c) la fusione e la scissione della Società;
  - d) la revoca dello stato di liquidazione;
  - e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
  - f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
  - g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti eventualmente attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 4, c.c..
2. Il diritto di recesso spetta comunque anche in tutti gli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto.
  3. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A.R. o PEC.
  4. La raccomandata A.R. o PEC deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
  5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione o da una deliberazione dei soci, il socio può recedere non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto stesso.
  6. Il recesso è efficace dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società, salvo che sussistano cogaranzie o controgaranzie prestate dalla Società e dal recedente, congiuntamente o a favore di quest'ultimo; in tal caso, il recesso ha effetto al momento dell'estinzione, anche anticipata, della cogaranzia o controgaranzia.  
Inoltre, salvo nel caso previsto dal comma 1, qualora il recesso del socio determini il venir meno delle condizioni stabilite dall'art. 13, comma 20, del D.L. n. 269/2003, esso avrà efficacia al termine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato comunicato alla Società.
  7. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
  8. In ogni caso, il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla comunicazione del recesso, la Società revoca la decisione o la deliberazione che lo legittima ovvero se la Società si scioglie.
  9. Qualora il socio abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.
  10. In caso di recesso il socio avrà diritto esclusivamente al valore nominale della quota, nei limiti di quanto effettivamente versato oltre all'eventuale sovrapprezzo versato, nella misura in cui non siano stati ridotti dalle perdite. Nel caso in cui il socio receda e non abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società, quanto dovuto dalla Società per effetto del recesso potrà essere trattenuto a compensazione di quanto eventualmente pagato come garante e dei danni subiti e, comunque, a garanzia dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 1953 del cod. civ. fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni del socio recedente garantite dalla Società e conseguente scarico delle garanzie rilasciate dalla Società. In tutti i casi, la liquidazione della partecipazione è adempiuta entro 180 giorni dalla data di effetto della dichiarazione di recesso fermo il diritto di trattenimento a compensazione e garanzia di cui al presente comma.

#### **Art. 12 - Esclusione del socio**

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dalla Società qualora il socio:
  - a) abbia perduto la qualificazione che gli consentiva di partecipare alla società ai sensi del-

*gelo toco Asse*



*[Signature]*

l'art. 6, comma 1, lettere a) e b);

- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
  - c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza degli obblighi contratti nei confronti della Società ovvero delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno, delle decisioni dei soci o delle deliberazioni degli organi della Società;
  - d) non è in regola con il versamento dei contributi dovuti alla Società.
2. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al socio, entro 30 (trenta) giorni, dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o PEC e produce effetti decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. Entro tale termine, il socio può proporre opposizione al Tribunale.
3. Il socio escluso ha diritto al rimborso della partecipazione nei medesimi termini e modalità previsti nel caso di recesso, applicandosi la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 11. Tuttavia qualora l'esclusione sia dovuta ad un grave inadempimento o a qualunque inadempimento dei debiti garantiti dalla Società e, comunque, qualora il socio escluso non abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società, quanto dovuto dalla Società per effetto dell'esclusione potrà essere trattenuto a compensazione di quanto eventualmente pagato come garante e dei danni subiti e, comunque, a garanzia dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 1953 del cod. civ. fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni del socio escluso garantite dalla Società e conseguente scarico delle garanzie rilasciate dalla Società.

#### **Art. 13 - Liquidazione delle partecipazioni**

1. Nei casi previsti dagli art. 11 e 12 al socio deve essere rimborsata la quota di partecipazione al capitale sociale al valore nominale di sottoscrizione, nei limiti di quanto effettivamente versato dal socio oltre all'eventuale sovrapprezzo versato.
2. Il rimborso della quota deve essere eseguito entro tre mesi dal momento in cui il recesso o l'esclusione hanno effetto.
3. Il rimborso della quota può avvenire mediante acquisto della quota stessa da parte degli altri soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni o da parte di un terzo individuato dall'organo amministrativo, nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 6, comma 1.
4. Fuori dall'ipotesi del precedente comma, il rimborso della quota è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza e nel solo caso di recesso, riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

### **TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI**

#### **Art. 14 - Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci:
  - a) approva il bilancio;
  - b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - c) nomina l'organo di controllo e/o di revisione. In caso di Collegio Sindacale, ne nomina il Presidente;
  - d) determina i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei componenti degli organi delegati se istituiti, nonché i compensi dell'organo di controllo e/o di revisione.

sione;

- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo e/o di revisione;
- f) approva il Regolamento del Fondo interconsortile;
- g) delibera l'eventuale aumento del contributo al Fondo di garanzia interconsortile in misura superiore a quella di legge;
- h) delibera il versamento di eventuali contributi in danaro da parte dei soci in misura superiore al limite indicato nell'art. 22, comma 2, lett. e);
- i) approva le modificazioni dello Statuto;
- j) delibera il compimento delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- k) nomina i liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) delibera sulle altre materie riservate alla competenza dei soci o dell'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto.


#### **Art. 15 - Assemblea. Convocazione**

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o altrove in Italia, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da far pervenire ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
- 2. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 3. Nell'avviso di convocazione è prevista la data per l'Assemblea in seconda convocazione per il caso in cui nella precedente convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la precedente.
- 4. L'Assemblea può tuttavia validamente riunirsi, anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti o siano stati informati tutti gli amministratori e l'organo di controllo; nondimeno, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 5. L'Assemblea può essere convocata e tenuta anche in teleconferenza e/o videoconferenza e/o mediante altri idonei ed adeguati mezzi di telecomunicazione idonei a garantirne lo svolgimento, in conformità alla Legge ed al presente Statuto.

#### **Art. 16 - Intervento e rappresentanza in assemblea**

- 1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.
- 2. Per il socio sono legittimati a intervenire in Assemblea il legale rappresentante o altra persona scelta dall'organo amministrativo del socio tra gli amministratori, i direttori o i segretari, i dipendenti del socio o degli enti che ne sostengono l'attività.
- 3. L'intervento in Assemblea mediante collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza e/o mediante altri idonei ed adeguati mezzi di telecomunicazione è ammesso alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: (i) che il Presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale, (ii) che tutti i partecipanti possano essere identificati, (iii) che sia a loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti

*Selettore Area*



*[Signature]*

all'ordine del giorno, (iv) potendo esprimere in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione, e (v) potendo trasmettere, visionare o ricevere documentazione.

4. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio. Nessun socio può rappresentare più di altri tre soci.
5. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società.
6. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, nel rispetto di quanto previsto nel comma 2.
7. La delega va conferita per singola Assemblea e ha effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

#### **Art. 17 - Presidente dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (laddove nominato). In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del Vice Presidente, l'Assemblea è presieduta da una persona designata dagli intervenuti.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non socio.
3. Nei casi previsti dalla Legge o qualora il Presidente dell'Assemblea lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un notaio.
4. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento della discussione e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

#### **Art. 18 - Verbale dell'assemblea**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, nonché dal segretario o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 17. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni, purché pertinenti all'ordine del giorno.
4. Il verbale dell'Assemblea, anche quando redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 19 - Quorum costitutivi e deliberativi**

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque siano i soci presenti.  
L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato dai soci presenti, anche per delega, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Nei casi previsti dal precedente articolo 14, comma 1, lettere f), g), h), i), j) e k) è in ogni caso richiesto il voto favorevole, sia in prima convocazione sia in seconda, di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.
3. Per introdurre, modificare o estinguere diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.



4. Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge e del presente Statuto che stabiliscono maggioranze più elevate da quelle sopra indicate per l'assunzione di particolari decisioni.
5. Nei casi in cui per previsione di Legge o di Statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'articolo 2368, comma 3, c.c.

#### **Art. 20 - Consultazione scritta dei soci**

1. Se nel corso dell'esercizio vi è urgenza di decidere sugli argomenti indicati nell'art 14, comma 1, lettere b), c), d) e l), il Consiglio di Amministrazione può promuovere la procedura di consultazione scritta dei soci anziché convocare l'Assemblea.
2. La procedura di consultazione scritta deve assicurare a ciascun socio la possibilità di partecipare effettivamente alla decisione e un'adeguata informazione.
3. La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a tutti gli aventi diritto a partecipare alla decisione nel domicilio risultante dai libri sociali, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.  
Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni della decisione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.
4. I soci hanno 5 (cinque) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, da trascrivere in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.
5. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come astensione.
6. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere le dichiarazioni di risposta e comunicare i risultati della decisione a tutti i soci, agli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, indicando:
  - i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
  - la data in cui si è formata la decisione;
  - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.
7. La decisione dei soci è assunta con il voto favorevole delle maggioranze previste dall'art. 19.
8. Tutti i documenti trasmessi presso la sede sociale relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.
9. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

### **TITOLO V GESTIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ**

#### **Art. 21 - Consiglio di Amministrazione. Composizione. Delega**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea, previa indicazione dell'esatto numero dei consiglieri.
2. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
3. Gli amministratori possono anche non essere nominati tra i legali rappresentanti dei soci. Essi sono rieleggibili.
4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui



il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

5. Fermo quanto previsto nel successivo comma, purché permanga in carica la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 del codice civile. Gli amministratori così eletti durano in carica fino alla prima Assemblea.
6. Se venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
7. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.
8. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, o a un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. In ogni caso, non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 22, comma 2, lettere a), b), c) salvo che al Comitato esecutivo, e), f), g), h), i), j), k), l). Al Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le previsioni degli artt. 23 e 24.

### **Art. 22 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, salve le competenze riservate dalla Legge o dal presente Statuto alle decisioni dei soci.
2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:
  - a) nominare tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente;
  - b) convocare l'Assemblea e promuovere la procedura di consultazione scritta dei soci;
  - c) decidere in merito alla concessione e alla revoca delle cogaranzie e delle controgaranzie; qualora la competenza sia stata in tutto o in parte delegata al Comitato esecutivo, può sempre avocare a sé determinate operazioni o riesaminarle;
  - d) decidere la stipula e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi con le banche e con gli altri soggetti operanti nel settore finanziario per gli interventi in garanzia, cogaranzia o in controgaranzia e, più in generale, stipulare accordi quadro in nome e per conto dei soci ed a favore degli stessi;
  - e) determinare, ove occorra, le modalità di calcolo del contributo previsto dall'art. 13, comma 22, del D.L. n. 269/2003 nella misura di legge, e decidere il versamento da parte dei soci di eventuali contributi di gestione entro il limite massimo di 2.000 euro (duemila euro) annui;
  - f) redigere il progetto di bilancio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione ai soci per l'approvazione;
  - g) decidere in materia di divisione e trasferimento delle quote di partecipazione, nonché di costituzione di diritti reali e di garanzia sulle stesse, ai sensi dell'art. 9;
  - h) deliberare sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 12;
  - i) deliberare l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 8, comma 3;
  - j) proporre all'Assemblea dei soci le modifiche allo Statuto e il testo iniziale e le modifiche del regolamento del Fondo interconsortile;
  - k) nominare e revocare il Direttore ai sensi dell'art. 28;
  - l) nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti;
  - m) decidere ogni altro atto di Amministrazione che non sia di competenza di altri organi della Società.

### **Art. 23 - Convocazioni, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. L'adunanza del Consiglio è convocata dal Presidente, presso la sede sociale o altrove in Italia, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare

almeno 3 (tre) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e all'organo di controllo; nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato 1 (uno) giorno prima della riunione.

2. Nell'avviso di convocazione sono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
3. L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in teleconferenza e/o videoconferenza e/o mediante altri idonei ed adeguati mezzi di telecomunicazione idonei a garantirne lo svolgimento, in conformità alla Legge ed al presente Statuto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 16, comma 3.
4. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
7. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dal segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.


#### **Art. 24 - Consultazione scritta**

1. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può procedere a consultazione scritta in ordine agli argomenti indicati nell'art. 22, comma 2, lettere b), c), d), e), g), l), m), ai fini dell'assunzione di una decisione del Consiglio di Amministrazione.
2. La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci nel domicilio risultante dai libri sociali, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni della decisione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione degli amministratori sulla decisione da assumere, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.
4. I Consiglieri hanno 3 (tre) giorni di tempo per trasmettere presso la sede sociale la risposta, da trascrivere in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come astensione.
5. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, indicando:
  - i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
  - la data in cui si è formata la decisione;
  - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione assunte mediante consultazione scritta sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

#### **Art. 25 - Rappresentanza della Società**

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza o impedimento, all'eventuale Vice Presidente

*Salvatore Asola*



*[Signature]*

nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e, se nominati, agli amministratori delegati ovvero ai componenti del Comitato esecutivo, nei limiti della delega.

#### **Art. 26 - Compensi, indennità e rimborsi**

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e un eventuale compenso determinato con decisione dei soci.
2. Con decisione dei soci può altresì essere stabilito un compenso aggiuntivo per gli amministratori delegati e per i componenti del Comitato esecutivo, qualora nominati.

#### **Art. 27 - Divieto di concorrenza**

1. Salvo diversa decisione dei soci, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

#### **Art. 28 - Direttore**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore.
2. Il Direttore coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale Vice Presidente, gli amministratori delegati ovvero i componenti del Comitato esecutivo nell'esecuzione delle decisioni degli organi sociali, dirige la Società e il personale dipendente avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione della Società, conferisce incarichi professionali a collaboratori esterni, ha la gestione corrente dei rapporti con le banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi.
3. Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea, nonché del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se istituiti.
4. Il Direttore può ricevere specifiche procure per firmare la corrispondenza della Società e gli atti inerenti alle funzioni indicate nel comma 2, salva altresì la possibilità di ricevere ulteriori procure per singoli atti o categorie di atti estranei a tali funzioni.

### **TITOLO VI ORGANO DI CONTROLLO**

#### **Art. 29 - Organo di controllo e di revisione**

1. Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la società nomina uno o più sindaci, scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, o un revisore, ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.
2. La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dei soci.
3. Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del Collegio stesso.
4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.
5. Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.
6. Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.
7. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.
8. Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero perio-

do della durata del suo ufficio.

9. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ. e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.
10. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.
11. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ.
12. Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ.
13. Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci.

## **TITOLO VII ESERCIZIO - BILANCIO - UTILI**

### **Art. 30 - Esercizio sociale**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

### **Art. 31 - Bilancio**

1. L'organo amministrativo provvede a norma di Legge alla redazione del progetto di bilancio.
2. Il bilancio deve essere approvato con decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero non oltre centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società, lo richiedano.

### **Art. 32 - Utili**

1. Gli utili non possono essere distribuiti tra i soci sotto qualunque forma, neppure in caso di scioglimento della Società, di recesso o di esclusione del socio.
2. Gli utili sono destinati alla riserva legale a norma di legge o ad altre riserve di bilancio.

## **TITOLO VIII ENTI SOSTENITORI**

### **Art. 33 - Enti sostenitori**

1. I soggetti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività della Società per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa decisione dell'organo amministrativo, in un apposito albo degli Enti sostenitori tenuto dalla Società senza formalità estrinseche.
2. Gli Enti sostenitori possono versare contributi e rilasciare garanzie alla Società, purché non finalizzati a singole operazioni.
3. Gli Enti sostenitori non sono soci e non hanno in alcun caso titolo per conseguire la garanzia, controgaranzia o la cogaranzia della Società nelle operazioni di credito, né in genere per finire dell'attività sociale; possono intervenire all'Assemblea dei soci senza diritto di voto.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 34 - Liquidazione e scioglimento**

1. Nel caso di scioglimento della Società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, stabilisce i loro poteri e determina le modalità della liquidazione.
2. Il patrimonio sociale, adempite tutte le obbligazioni sociali e restituite le somme di terzi affluite alla Società con vincolo di restituzione, deve essere devoluto a un altro Fondo di garanzia interconsortile ovvero al Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previo rimborso ai soci delle quote di partecipazione in misura non superiore al valore nominale di sottoscrizione.

**Art. 35 - Rinvio a norme di legge**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata e di società consortili, nonché le disposizioni dell'art. 13 del D.L. n. 269/2003.

*Selettore Sociale*

*[Handwritten signature]*



Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.  
Roma, 25 giugno 2024